

## CIRCOLARE INFORMATIVA N. 14 DEL 15 NOVEMBRE 2016

### VOUCHER PER LAVORO ACCESSORIO

Il D.Lgs n. 81/2015 e recentemente il D.Lgs n. 185/2016 in vigore dall'08.10.2016, hanno modificato la disciplina riguardante il Lavoro Accessorio.

Di seguito le novità introdotte :

- Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere svolte per qualsiasi settore produttivo e da qualsiasi soggetto : disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full time, part time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito.
- Il limite massimo annuo del compenso che il prestatore può percepire è € 7.000,00 netti (€ 9.333 lordi) mentre per i lavoratori che percepiscono misure di sostegno al reddito il limite è di € 3.000,00 netti (€ 4.000,00 lordi).
- Le prestazioni rese da ogni lavoratore non possono superare € 2.000,00 netti (€ 2.666 lordi) per ciascun committente,.
- L' acquisto telematico dei voucher da parte dei committenti può avvenire tramite:
  - Procedura telematica prevista sul sito Internet dell'Inps, versando il valore complessivo dei voucher mediante :
  - Tabaccai e servizio Internet Banking Intesa San Paolo.
  - Banche popolari abilitate.
  - Uffici Postali.

Per il **settore agricolo** il lavoro accessorio è applicabile per :

- Aziende con volume d'affari superiore a € 7.000,00 per specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi) e per lo svolgimento di attività agricole di carattere stagionale.
- Aziende con volume d'affari inferiore a € 7.000,00 per qualsiasi soggetto e per qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale, purché non sia stato iscritto l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

# STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile  
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli  
Ragioniere Commercialista  
Revisore contabile  
valentina.brazzioli@studioluerti.it

Inoltre **prima della prestazione** il committente deve :

- Effettuare all'Inps la comunicazione di inizio attività per attivare i voucher acquistati.
- Inviare alla DTL competente (in base al luogo di svolgimento della prestazione) la comunicazione preventiva di inizio attività, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione tramite posta elettronica (non è richiesto l'utilizzo della pec) con i seguenti dati:
  - Oggetto mail : codice fiscale e ragione sociale del committente;
  - dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore;
  - luogo, giorno e ora di inizio e di fine della prestazione;
  - non inserire nessun allegato.

**Il datore di lavoro non agricolo**, nel caso in cui la prestazione lavorativa interessi **un'intera settimana**, può effettuare una **sola comunicazione** nella quale riportare le giornate, il luogo e l'ora di inizio e fine prestazione di ogni singola giornata.

La comunicazione può essere anche **cumulativa**, ossia riguardare una pluralità di prestatori purché riferita allo stesso committente e i dati di ciascun prestatore siano riportati dettagliatamente e analiticamente.

Per i **datori di lavoro agricoli** la durata della prestazione deve far riferimento ad un arco temporale **non superiore a tre giorni** e non devono essere specificati gli orari di inizio e fine della prestazione.

Eventuali **modifiche/integrazioni** ad una comunicazione già presentata vanno inviate, allo stesso indirizzo, **non oltre i 60 minuti prima dell'inizio dell'attività a cui si riferisce** (ad esempio il cambio del prestatore, luogo della prestazione, anticipo/posticipo dell'inizio della prestazione, il prolungamento dell'attività lavorativa, il termine anticipato dell'attività lavorativa).

L'omessa comunicazione è sanzionata da € 400,00 a € 2.400,00 per ogni prestatore.